

COMUNE DI SOMMATINO
(Provincia di Caltanissetta)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

ART. 1) Oggetto dell'appalto.

1. Il presente contratto disciplina la concessione da parte del Comune di Sommatino della gestione dei servizi pubblici di carattere sportivo e ricreativo esercitabili nella Piscina comunale di Contrada Maccarrone, per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2020.
2. La presente concessione viene consentita esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura e le attrezzature della piscina e comprende la gestione degli immobili e attrezzature in essi presenti, compresi i locali attrezzati per l'esercizio di bar.

ART. 2) Modalità di conferimento dell'appalto.

1. La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 163/2006.
2. Il bando di gara, approvato con apposito atto dalla Giunta Comunale, verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per un periodo di 30 giorni.
3. Le ditte interessate dovranno presentare richiesta di partecipazione alla gare entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.
5. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla stessa senza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva.
6. In caso di parità di offerte o di punteggio uguale si procederà ad una ulteriore procedura negoziata, se i concorrenti sono presenti all'asta; se nessuno dei concorrenti, che hanno effettuato offerte uguali, è presente, o non si hanno miglioramenti dell'offerta l'aggiudicazione avverrà per sorteggio.
7. L'aggiudicazione definitiva ed il conferimento dell'appalto avverrà con provvedimento dell'organo competente ai sensi della normativa vigente.

ART. 3) Criteri per l'aggiudicazione.

1. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi, cui saranno assegnati i fattori ponderali scritti a fianco di ciascuno:

- offerta economica 45 punti
- progetto gestionale..... 55 punti

2. Il punteggio all'offerta economica verrà attribuito nel modo seguente:

- 30 punti per il canone offerto secondo le seguenti modalità:

il punteggio massimo all'offerta che presenterà il massimo rialzo. Tale rialzo non potrà essere inferiore a € 200,00;

per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio alle altre offerte verrà utilizzata la seguente proporzione:

30 : prezzo più favorevole = x : prezzo di ciascuna offerta

- 15 punti per l'importo complessivo dei lavori di riqualificazione che la ditta intende effettuare, con oneri a proprio carico, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 11 del presente capitolato secondo le seguenti modalità:

il punteggio massimo alla proposta che presenterà l'importo più alto;

per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio alle altre proposte verrà utilizzata la seguente proporzione:

$15 : \text{importo più alto} = x : \text{importo di ciascuna proposta}$

3. Ai fini della valutazione del progetto gestionale l'impresa dovrà presentare una proposta di gestione e di organizzazione dell'attività, ai fini della ottimale realizzazione del servizio oggetto dell'appalto.

Il progetto dovrà essere strutturato in tre parti:

- una relativa al piano gestionale tecnico-organizzativo contenente le modalità organizzative che si intendono attuare segnalando in particolare gli elementi che saranno oggetto di valutazione (cfr. lettera a) sotto riportata);

- una relativa al piano gestionale tecnico-manutentivo contenente una dettagliata descrizione delle opere di manutenzione ordinaria riferita alla struttura ed all'impianto natatorio in generale;

- una relativa al piano di riqualificazione dell'impianto contenente una dettagliata descrizione delle iniziative e degli eventuali interventi strutturali/manutentivi che la ditta intende effettuare, con oneri a proprio carico, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 11, comma 1, anche al fine del rilancio e della promozione dell'impianto.

Formeranno oggetto di valutazione in particolare i seguenti elementi:

a) piano gestionale tecnico-organizzativo: max punti 20. Dati valutabili:

- numero delle attività proposte (per ogni attività punti 1): max punti 5;

- numero delle ore settimanali dedicate al nuoto libero: max punti 3;

- numero delle ore riservate all'attività dei centri estivi organizzati o patrocinati dal Comune: max punti 3;

- numero delle ore settimanali di apertura dell'impianto: max punti 4;

- numero di giorni di apertura dell'impianto per stagione natatoria: max punti 3;

- numero delle ore settimanali di apertura della segreteria: max punti 2;

Verrà attribuito il punteggio massimo al maggiore parametro riscontrato e la proporzionale distribuzione ai parametri inferiori.

b) piano gestionale tecnico-manutentivo: max punti 15.

La commissione tecnica nominata dal Comune assegnerà alla proposta progettuale il punteggio sopra indicato sulla base dei seguenti elementi:

- contenuto tecnico del programma di manutenzione: max punti 10;

- scadenziario degli interventi: max punti 5.

Per l'attribuzione del punteggio non è applicabile il criterio della ripartizione percentuale degli stessi in quanto nei progetti non vi sono elementi quantitativi raffrontabili. Il progetto presentato da ogni singola ditta sarà valutato con sintetica argomentazione. Il punteggio verrà attribuito sulla base di insindacabile valutazione da parte della commissione di gara.

c) piano di riqualificazione: max punti 20:

La commissione tecnica nominata dal Comune assegnerà alla proposta progettuale il punteggio sopra indicato sulla base dei seguenti elementi:

- proposte innovative finalizzate all'ampliamento del bacino dell'utenza: max punti 5

- proposte relative ad interventi strutturali/manutentivi al fine di apportare migliorie all'impianto

natatorio: max punti 8

- contenuto tecnico e grado di dettaglio dell'elaborato (dovrà comunque essere indicata la qualità dei materiali che si intendono utilizzare): max punti 4
- tempo massimo per la realizzazione: max punti 3

Per l'attribuzione del punteggio non è applicabile il criterio della ripartizione percentuale degli stessi in quanto nei progetti non vi sono elementi quantitativi raffrontabili. Il progetto presentato da ogni singola ditta sarà valutato con sintetica argomentazione. Il punteggio verrà attribuito sulla base di insindacabile valutazione da parte della commissione di gara.

ART. 4) Commissione aggiudicatrice.

1. La commissione di gara sarà nominata con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici;

ART. 5) Corrispettivo a base di gara.

1. Il canone annuo per la gestione dell'impianto posto a base di gara è fissato in € 14.400,00 IVA esclusa.
2. Detto importo si intende complessivamente remunerativo per l'utilizzo dell'impianto dato in concessione e dovrà essere corrisposto dal concessionario secondo le modalità indicate nel successivo art. 13.

ART. 6) Sopralluogo.

1. E' obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso la sede in cui dovrà eseguirsi il servizio, previo appuntamento da fissare con il funzionario referente dell'Ufficio Tecnico o suo sostituto che rilascerà apposita attestazione da allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa o da loro incaricato munito di delega. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dall'impresa capogruppo ovvero dall'impresa alla quale verrà conferito il mandato in caso di aggiudicazione. Si precisa che l'incaricato da un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese.

ART. 7) Oneri, obblighi e responsabilità della concessionaria.

1. La ditta concessionaria si impegna a non svolgere nella struttura oggetto della concessione e pertinenze nessuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto o che richieda l'abilitazione della struttura a pubblici spettacoli, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di volta in volta.
2. Al fine della conduzione tecnico-sportiva dell'impianto la Concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti nel piano di conduzione tecnica della struttura, allegato al bando di gara.
3. Per l'esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti e delle attrezzature ricreative e sportive la Concessionaria potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, precisandosi che l'Amministrazione Comunale si ritiene estranea da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro. Del pari, il Comune intende rimanere indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per molestie o proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dalla inosservanza da parte della Concessionaria e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari che comunque presiedano all'agibilità, esercizio e gestione degli impianti.
4. La Concessionaria deve inoltre rendersi disponibile all'organizzazione di campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, nonché all'allargamento della base di praticanti le attività sportive. E' facoltà della Concessionaria formulare

proposte innovative e migliorative relativamente all'organizzazione generale dei servizi in atto ed alle relative attrezzature.

5. In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere del contratto tutto dovrà essere riconsegnato al Comune medesimo in perfetta efficienza, come da verbale di inventario salvo il deterioramento (accertato) normale per l'uso, con facoltà del Comune di Sommatino di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza della Concessionaria, compresi i danni provocati dagli utenti.

6. La Concessionaria ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. La Concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi derivante da mancato adempimento degli obblighi contrattuali, da trascuratezza o da colpa nell'adempimento dei medesimi.

ART. 8) Norme per l'utilizzo dell'impianto.

1. L'utilizzo della piscina dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel piano di utilizzo Allegato al bando di gara;

ART. 9) Bar.

1. La presente concessione comprende inoltre la possibilità di attrezzare all'interno della struttura un locale ad uso bar per tutta la durata del periodo di apertura al pubblico della piscina affidandone la conduzione a persona in possesso dei requisiti professionali.

2. Il listino prezzi del bar dovrà essere fissato in misura non superiore alle tariffe stabilite dalla Camera di Commercio.

ART. 10) Spese di gestione e manutenzione degli impianti e attrezzature. –

1. Sono a carico della Ditta concessionaria tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria, così come previsto dall'art. 1609 del Codice Civile, comprese quelle per fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento (a tal fine la concessionaria è tenuta ad intestare a suo nome le relative utenze) e le spese relative alla pulizia degli impianti, nonché quelle per i materiali di consumo di qualsiasi genere, compresi quelli per il trattamento dell'acqua di balneazione, lo sfalcio del verde e la manutenzione ordinaria di tutto quanto concerne la sala macchine, filtri di depurazione (compresa la manutenzione e la sostituzione delle calze dei filtri), etc..

2. Sono invece a carico del Comune le spese che, secondo la comune accezione, vengono definite straordinarie, purché non causate da incuria del concessionario. A tal fine la concessionaria dovrà avvertire l'Amministrazione comunale di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro due giorni dall'avvenuta presa conoscenza.

3. L'Amministrazione fornirà tutte le indicazioni cui la Ditta concessionaria dovrà attenersi per quanto riguarda la manutenzione degli impianti e delle attrezzature anche ai fini igienico-sanitari.

ART. 11) Spese per investimenti.-

1. Nell'intento di conformare l'impianto ed i servizi dallo stesso offerti alle esigenze ed agli standards di mercato nonché di provvedere ad interventi di adeguamento e ristrutturazione dello stesso, la concessionaria si impegna ad eseguire nella struttura interventi per:

- a) manutenzione straordinaria sala macchine al fine di rendere più efficace il sistema di filtraggio da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno di utilizzo;
- b) sistemazione generale dei locali e degli arredi interni;
- c) Completamento dei locali al piano seminterrato previo presentazione di computo metrico da valutare ed approvare da parte del Comune di Sommatino;

- d) Sostituzione vetri rotti esistenti al momento della consegna dell'impianto
 - e) sistemazione area esterna a verde;
2. La concessionaria si impegna inoltre a realizzare gli investimenti proposti in sede di gara.
 3. Per effettuare tali interventi potranno essere scomputati i canoni di locazione per un massimo di tre anni;
 4. La concessionaria dovrà presentare domanda al Sindaco per l'approvazione di ogni intervento che sarà autorizzato da parte della Giunta comunale, con formale provvedimento, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 5. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) descrizione dettagliata degli interventi,
 - b) preventivo di spesa,
 - c) piano finanziario con la proposta per la copertura della spesa
 - d) per interventi edilizi, progetto composto da relazione, computo metrico estimativo, disegni eventuali, elenco prezzi e ogni ulteriore documentazione prevista dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale.
 6. Resta inteso che i lavori verranno eseguiti sotto l'alta direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 7. Le opere e gli interventi realizzati, una volta positivamente collaudati, se necessario, faranno parte del patrimonio del Comune, ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione.
 8. Nessun onere economico al riguardo è a carico del Comune di Sommatino;
 9. Qualora il Comune di Sommatino, provvederà alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nella struttura, il Concessionario sarà onerato dell'eventuale collegamento al nuovo impianto ed all'utilizzo dello stesso.

ART. 12) Varianti, addizioni e miglioramenti.

1. E' facoltà del Concessionario proporre, in aggiunta a quanto proposto in sede di gara, eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto della concessione. Si da, altresì, facoltà al Concessionario di poter utilizzare gli spazi interni ed esterni della struttura in uso, per pubblicità e/o sponsorizzazioni delle attività con conseguente introito da parte dello stesso. Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque potranno essere fatti senza preventiva deliberazione approvativa del Comune, o, in subordine, senza preventiva autorizzazione sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, anche qualora non comportino nessun onere per l'amministrazione comunale.
2. Eventuali interventi strutturali, intesi come interventi di rilevante portata alle strutture ed apparecchiature, saranno oggetto di ulteriori accordi con l'Amministrazione comunale.
3. La Ditta concessionaria potrà provvedere a sue spese all'integrazione delle attrezzature, degli arredamenti e degli impianti.
4. Il Comune di Sommatino potrà ritirare e rilevare a sua insindacabile scelta, i nuovi materiali o le nuove attrezzature che il Concessionario avrà acquistato a sua discrezione per un più efficiente funzionamento degli impianti, garantendo comunque il mantenimento dei materiali esistenti. Il prezzo dei materiali e/o attrezzature che verranno eventualmente rilevati, sarà stabilito dall'ufficio tecnico comunale in contraddittorio con il Concessionario.

ART. 13) Canone.

1. Il concessionario verserà al Comune di Sommatino un canone annuo di € + IVA in unica rata entro il 30 settembre di ogni anno di durata della concessione. Detto canone verrà aggiornato secondo gli indici ISTAT a partire dal 3^a anno di concessione e fino a tutta la durata della convenzione stessa.

2. Il canone di cui sopra per un massimo di anni 3 (tre) potrà essere utilizzato per gli investimenti economici effettuati dalla ditta per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 11. Qualora l'impegno assunto non venga rispettato o i lavori non vengano portati a termine entro le scadenze stabilite, il Comune provvederà:

- a) ad inviare lettera di diffida fissando un termine di due mesi entro il quale dovranno essere realizzati gli interventi previsti;
- b) ad incrementare il canone di concessione di € 500,00 + IVA per ogni mese di ritardo;

ART. 14) Introiti.

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe del pubblico servizio spetteranno interamente al concessionario il quale nell'applicazione delle tariffe non può superare gli importi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e che alla data del presente contratto sono le seguenti (gli importi sono comprensivi di IVA):

<i>Tipologia</i>	<i>Tariffe</i>
ingresso bambini fino a tre anni	Gratuito
ingresso feriale ragazzi di età compresa tra i 4 e i 13 anni	€ 4,00
ingresso festivo ragazzi di età compresa tra i 4 e i 13 anni	€ 5,00
ingresso feriale adulti	€ 6,00
ingresso festivo adulti	€ 7,00
ingresso feriale over 65	€ 4,00
ingresso festivo over 65	€ 5,00
abbonamento 10 ingressi feriale ragazzi	€ 35,00
abbonamento 10 ingressi feriale adulti	€ 55,00
abbonamento mensile 30 ingressi ragazzi	€ 85,00
abbonamento mensile 30 ingressi adulti	€ 140,00

2. Potranno essere previsti sconti per gli affiliati ad Enti di promozione sportiva ed abbonamenti a gruppi a discrezione dell'ente gestore;

3. L'ingresso presso gli impianti dovrà essere consentito previo pagamento della relativa tariffa, comprovato da consegna di apposito biglietto di ingresso, che al momento dell'uso dovrà essere annullato con timbro a data, o esibizione di apposita tessera di abbonamento, o dalla consegna di scontrino fiscale, qualora la ditta sia tenuta all'obbligo di emissione dello stesso. I blocchetti di biglietti a madre e figlia e le tessere di abbonamento dovranno essere acquistati dalla Concessionaria e prima di essere posti in vendita dovranno essere vidimati e registrati in apposito registro presso l'ufficio ragioneria del Comune.

4. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno, la concessionaria comunicherà in forma scritta, tramite raccomandata A/R indirizzata al Sindaco i dati delle presenze, analiticamente per i diversi tipi di servizi e le diverse categorie tariffarie. L'Amministrazione potrà predisporre controlli sulla veridicità di tali dati.

ART. 15) Tariffe.

1. Qualora l'Amministrazione Comunale operasse, nel periodo di vigenza del rapporto, anche su richiesta del concessionario, aumenti alle surriportate tariffe, la concessionaria riconoscerà al Comune un conseguente aumento del canone in misura direttamente proporzionale alla percentuale di incremento delle tariffe.

ART. 16) Decreto Legislativo 81/08.

1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

ART. 17) Assicurazione. -

1. La Concessionaria prima della stipula del contratto ha stipulato con la primaria compagnia di Assicurazione _____ polizza assicurativa per R.C. e danni verso terzi, con massimali di € _____ (minimi di € 1.000.000,00) per danni a cose ed a persone per sinistro.

ART. 18) Consegna. -

1. L'inizio della attività avverrà previa redazione del verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature e arredi. Tale verbale, in duplice esemplare, viene redatto e sottoscritto in contraddittorio tra il concessionario e l'ufficio tecnico comunale.

2. L'impianto viene consegnato nello stato di fatto, di cui il Concessionario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza. Il Concessionario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fatti o eventi relativi alle strutture che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della concessione.

ART. 19) Controlli.

1. Il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della concessione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire. La vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo.

ART. 20) Risoluzione del contratto.

1. E' facoltà inderogabile ed insindacabile del Comune di Sommatino, addivenire ad una risoluzione del contratto in qualsiasi momento, secondo le modalità specificate al successivo comma 2, qualora la Concessionaria si rendesse inadempiente agli obblighi ed oneri di cui al presente capitolato.

2. Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di scioglimento o cessazione della Concessionaria. Nel caso che le inadempienze, di cui agli articoli precedenti, siano per numero, frequenza e gravità, tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto il Comune potrà deliberare la risoluzione del contratto dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali risarcimenti di danni. Ogni comunicazione del Comune attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale della Concessionaria. È altresì prevista la risoluzione di comune accordo fra le parti, previa risoluzione di tutte le eventuali pendenze.

3. E' comunque prevista la risoluzione del contratto nel caso di mancata realizzazione degli interventi di cui all'art. 11 e del contestuale mancato pagamento del canone indicato nell'art. 13.

ART. 21) Divieto di subconcessione.

1. E' espressamente vietata la subconcessione in tutto o in parte del servizio affidato in concessione e degli impianti e delle attrezzature. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza della concessionaria e l'incameramento nelle casse comunali del deposito cauzionale di cui oltre, senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessionaria medesima.

ART. 22) Abbandono o sospensione del servizio.

1. Il servizio oggetto della presente concessione non può essere abbandonato o sospeso, per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo causa di forza maggiore. In caso di

arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione potrà surrogarsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio. L'impianto viene consegnato agibile da parte di pubblico ed utenti, come indicato nel verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Qualora l'impianto risulti inagibile per più di dieci giorni per cause indipendenti dalla Concessionaria, la stessa avrà facoltà di richiedere per il maggior periodo, la rifusione dei reali costi documentabili che la stessa avrà sostenuto o sarà tenuta a sostenere, e dei mancati introiti.

ART. 23) Cauzione provvisoria e definitiva.

1. Per partecipare alla gara, a garanzia, del regolare adempimento delle obbligazioni, il concorrente dovrà costituire apposita cauzione provvisoria di importo pari al 2 % (due per cento) dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
2. A garanzia degli obblighi ed impegni assunti col presente contratto, la Concessionaria ha prestato cauzione definitiva di € mediante (deposito in numerario, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa) -
3. Il deposito cauzionale potrà essere incamerato in tutto o in parte dal Comune per ogni ipotesi di inadempienza non motivata da parte del concessionario degli impegni ed oneri contenuti nel presente. Tale deposito verrà restituito al termine della concessione su certificazione di regolare consegna che il competente ufficio Tecnico Comunale rilascerà, previa redazione in contraddittorio del verbale sullo stato degli impianti, attrezzature e materiali diversi e comunque dopo rimossa ogni eventuale vertenza e contestazione.
4. In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere della concessione tutto dovrà essere riconsegnato in perfetta efficienza, salvo il deterioramento normale per l'uso, mentre gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza, dovranno essere senz'altro reintegrati dal concessionario con facoltà del Comune di Sommatino di rivalersi sulla somma versata a titolo di deposito cauzionale.

ART. 24) Durata della concessione.

1. La concessione ha la durata dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2020.
2. È facoltà del Comune di revocare la concessione in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi, per ragioni di pubblico interesse o per gravi o provate inadempienze contrattuali.
3. L'appalto, nel rispetto della normativa vigente e della costante giurisprudenza (Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6462 del 31 ottobre 2006 e Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3391 dell'8 luglio 2008) non sarà oggetto di rinnovazione. Lo stesso potrà essere oggetto di proroga per il periodo strettamente necessario all'effettuazione delle procedure di scelta del contraente per il nuovo appalto qualora per motivi imprevisi e imprevedibili il Comune di Sommatino al momento della scadenza non sia stato in grado di avviare l'iter per l'indizione della nuova gara.
4. Potrà essere concessa una proroga della durata della concessione per un periodo massimo di due anni a fronte di investimenti che la concessionaria è disposta a fare sull'impianto, ulteriori rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale d'appalto, e definiti in apposito piano da presentarsi entro il 31 dicembre 2019.

ART. 25) Spese contrattuali.

1. Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a completo carico della Ditta concessionaria.